

N. 07470/2010 REG.SEN.
N. 04969/1995 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4969 del 1995, proposto da:

- Nizzoli Corrado, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Brusatori, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Negroli n. 24, presso lo studio dell'Avv. Piero Alderighi;

contro

- il Comune di Lonate Pozzolo, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Vice Sindaco di Lonate Pozzolo prot. n. 9646 del 13 luglio 1995, notificato il 19 luglio 1995, con il quale è stata rigettata la domanda di condono in sanatoria n. 158 del 1 marzo 1995, presentata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 22/2010 con cui è stata disposta una verifica, a cura del Direttore regionale dell'Agenzia del Territorio, finalizzata ad accertare la

distanza intercorrente tra il manufatto oggetto di richiesta di sanatoria e le piste di atterraggio dell'Aeroporto di Malpensa;

Vista la richiesta, in data 1 aprile 2010, con cui il soggetto incaricato della verifica ha chiesto una proroga del termine per il deposito della relazione;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 86/2010 con cui è stata concessa la proroga richiesta e confermata la data dell'udienza di trattazione del merito della controversia;

Vista la relazione redatta in esito alla disposta verifica, depositata in data 31 maggio 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Udito, all'udienza pubblica del 19 ottobre 2010, l'Avv. Felice Brusatori, per il ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 2 novembre 1995 e depositato il 30 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Vice Sindaco di Lonate Pozzolo prot. n. 9646 del 13 luglio 1995, notificato il 19 luglio 1995, con il quale è stata rigettata la domanda di condono in sanatoria n. 158 del 1 marzo 1995, presentata dallo stesso ricorrente.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di illegittimità del provvedimento per violazione di legge nella fattispecie della mancanza di potere e di incompetenza.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimamente emanato dal Vice Sindaco del Comune, senza alcuna autorizzazione o delega del Sindaco o di altro organo abilitato.

Sarebbero stati violati, altresì, il c.d. principio del giusto procedimento, la legge n.

241 del 1990, il principio di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo e l'art. 97 della Costituzione.

Il Comune non avrebbe comunicato l'avviso di avvio del procedimento, ridondando tale omissione nel difetto di un necessario contraddittorio che avrebbe consentito di accertare il reale contesto di svolgimento dell'attività e le reali distanze del manufatto dalla pista aeroportuale.

Ulteriori censure riguardano la violazione della legge n. 1150 del 1942, dell'art. 22 della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 220 della legge n. 1265 del 1934.

Nel procedimento de quo non sarebbe stato acquisito il necessario e obbligatorio parere della Commissione edilizia comunale.

Si evidenziano anche la violazione e l'errata applicazione della legge n. 58 del 1963, dell'art. 715 cod. nav. e dell'art. 33, primo comma, lett. d, della legge n. 47 del 1985.

La pubblica amministrazione non avrebbe individuato, attraverso il procedimento previsto dalla normativa vigente, la zona soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità e, quindi, non avrebbe consentito al ricorrente di rendersi conto della possibile violazione del limite minimo di distanza che dovrebbe intercorrere con una pista aeroportuale. In ogni caso, il manufatto oggetto del presente procedimento, si troverebbe ad una distanza superiore a quella minima (300 m) individuata dalla legge.

Con altre censure il provvedimento impugnato viene ritenuto illegittimo sotto il profilo del travisamento dei fatti, della illogicità e contraddittorietà.

La costruzione del ricorrente si troverebbe ad una distanza superiore ai 300 m rispetto alle opere aeroportuali e molto più elevata riguardo alle piste di atterraggio. Inoltre l'attività svolta dal ricorrente nel sito interessato sarebbe complementare e integrativa rispetto a quella dell'Aeroporto e sarebbe svolta occupando l'area anche con ingombri ulteriori di ben maggiore dimensione rispetto al manufatto ritenuto

abusivo.

Infine viene dedotta l'illegittimità dell'atto sotto il profilo dell'eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione, per sua contraddittorietà e insufficienza.

Il provvedimento censurato non sarebbe stato adeguatamente motivato, ma conterrebbe soltanto delle generiche e superficiali formule di stile da cui non potrebbe verificarsi l'avvenuta concreta comparazione dell'interesse pubblico e di quello privato, da cui sarebbe scaturito l'esito negativo del procedimento di sanatoria del manufatto.

Con ordinanza istruttoria n. 22/2010, è stata disposta una verifica, a cura del Direttore regionale dell'Agenzia del Territorio, finalizzata ad accertare la distanza intercorrente tra il manufatto oggetto di richiesta di sanatoria e le piste di atterraggio dell'Aeroporto di Malpensa.

In data 1 aprile 2010, il soggetto incaricato della verifica ha chiesto una proroga del termine per il deposito della relazione. Con ordinanza n. 86/2010, è stata concessa la proroga richiesta e confermata la data dell'udienza di trattazione del merito della controversia.

In data 31 maggio 2010 è stata depositata la relazione redatta in esito alla disposta verifica.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione del merito della causa, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2010, su conforme richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Va esaminata in via preliminare la censura, di carattere assorbente, che asserisce

l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto sussisterebbe una distanza superiore ai 300 m tra il manufatto oggetto del diniego di sanatoria e le piste di atterraggio dell'Aeroporto di Malpensa.

2.1. Come evidenziato nella parte in fatto, con ordinanza istruttoria n. 22/2010, è stata disposta una verifica, finalizzata ad accertare la predetta distanza.

In data 31 maggio 2010 è stata depositata la relazione, redatta in esito alla disposta verifica, da cui è emerso che la distanza intercorrente tra l'immobile oggetto del diniego di sanatorie e la testa della pista dell'Aeroporto risulta essere pari a 1380,01 m.

2.2. Nel testo in vigore al momento dell'adozione dell'atto impugnato, l'art. 715 cod. nav. stabiliva, tra l'altro, che *"nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto"*.

Pertanto, l'assunto su cui si è fondato il provvedimento di diniego della sanatoria risulta viziato per travisamento del fatto, in quanto la distanza esistente tra la testa della pista e il manufatto realizzato abusivamente è di molto superiore ai 300 m (oltre 1380 m).

Non risultando peraltro l'esistenza di un provvedimento di delimitazione dell'area aeroportuale che avrebbe potuto incidere sui riferimenti da porre a base calcolo delle distanze tra il manufatto da sanare e la predetta area, ne discende l'illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Difatti, proprio al fine di scongiurare l'insorgere di tali problematiche, la giurisprudenza ha sostenuto che *"i vincoli alla proprietà privata previsti dagli artt. 715 e 715 bis Cod. nav. hanno quale unico presupposto di operatività l'esistenza di un aeroporto, per cui la compilazione dell'apposita mappa delle zone soggette a limitazioni da parte del Ministero della difesa ai sensi degli artt. 715 ter e quater presenta un valore meramente ricognitivo, essendo stata prevista per ragioni essenzialmente pratiche, vale a dire per evitare che, soprattutto nelle zone di*

confine fra le varie fasce in cui si articola la zona di rispetto aeroportuale, si renda di volta in volta necessario eseguire accertamenti tecnici per stabilire la sussistenza e la misura del vincolo" (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 29 settembre 2006, n. 1996).

3. La fondatezza della presente doglianza determina l'accoglimento del ricorso, con l'assorbimento delle restanti censure, e il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

4. Le spese di verificaione, da liquidarsi su richiesta dell'organo incaricato e da porre a carico del Comune di Lonate Pozzolo, saranno determinate con separato decreto.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento con lo stesso ricorso impugnato.

Condanna il Comune di Lonate Pozzolo al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; pone, altresì, a carico del Comune di Lonate Pozzolo le spese di verificaione, che verranno liquidate su richiesta dell'organo incaricato, con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)